



Regolamento relativo al carico didattico dei docenti di ruolo appartenenti alla I^ e II^ Fascia e al ruolo dei Ricercatori e agli affidamenti esterni.

ART. 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, co. 1, 2, 3 e 7 e dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'impegno didattico dei Professori e Ricercatori dell'Università Telematica Pegaso.
2. Esso disciplina in particolare l'impegno orario annuo, le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, le situazioni di incompatibilità, le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, la stipula di convenzioni con altri Atenei.
3. Nel presente Regolamento, salvo ove non sia diversamente disposto, si intendono per:
 - a) «affidamento»: l'attività didattica svolta nell'ambito di corsi di laurea;
 - b) «docenti»: i Professori di I^ e II^ fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

ART. 2- Impegno orario e Carico didattico

1. I Professori e i Ricercatori riservano all'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 200 ore se in regime di tempo definito.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i Professori e i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Professori e i Ricercatori a tempo definito.
3. Il carico didattico del docente in Ateneo massimo è pari a:

Attività didattica		TEL-DE e TEL-DI	
		Tempo Definito	Tempo Pieno
a)	Professori di Prima e Seconda Fascia	90 ore	120 ore
b)	RTD-a, RTD-b, RTT	90 ore	90 ore

La didattica include tutte le attività di lezione sincrona e asincrona in aula virtuale, nonché le attività didattiche in presenza, quando previste dal CdS in cui si ha carico didattico e secondo quanto previsto dal Modello didattico di Ateneo. La lezione di TEL-DE è valorizzata 2 ore ai fini del carico didattico. Ogni ora di didattica sincrona (TEL-DI) o attività didattica in presenza (ATP, Laboratori, Lezioni in aula e attività assimilabili) è valorizzata 1 ora ai fini del carico didattico. L'attività didattica frontale viene erogata prioritariamente nell'ambito dei corsi di studio in cui è prevista dall'ordinamento.

I Professori e i Ricercatori a completamento del carico didattico possono svolgere la propria attività didattica per i dottorati di ricerca, master, scuole di alta formazione, formazione insegnanti, nonché ogni altra attività formativa prevista dai regolamenti didattici di Ateneo.

4. I Professori e i Ricercatori, oltre a svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente attività di servizio agli studenti: ricevimento online studenti e laureandi, tesi di Laurea, valutazione project work, partecipazione a Commissioni di Laurea e Laurea magistrale, partecipazione a commissione di proclamazione laurea triennali, partecipazione a commissioni di esame, attività di orientamento, attività di tutorato disciplinare, nonché ad attività intermedie di verifica dell'apprendimento.
5. I Professori e i Ricercatori sono tenuti alla Partecipazione ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento nella misura di almeno l'80%.
6. Il carico didattico viene determinato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside.
7. Il Senato Accademico definisce i criteri e i parametri specifici relativi alla classificazione delle attività che compongono il carico didattico i cui ai commi 1-4 del presente Articolo.
8. Il Rettore e il Prorettore vicario non sono soggetti al carico didattico; il carico didattico ridotto del 50% per i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento.
9. I Professori e i Ricercatori, a tempo pieno o a tempo definito, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle proprie attività di didattica e ricerca con quelle dell'Ateneo, organizzano la propria attività in modo da assicurare la presenza assiduamente presso una delle sedi dell'Ateneo, o in missione per conto dello stesso, così da garantire la costante partecipazione alla programmazione e realizzazione delle attività didattiche (commissioni di esami e di laurea, didattica integrativa, ecc.), di terza missione (convegni, seminari, ecc.), delle attività di ricerca, della vita degli organi collegiali (riunioni, istruttorie, redazione di documentazione, ecc.), nonché per corrispondere a tutte le altre esigenze eventualmente richieste a fini istituzionali dagli organi accademici. In ogni caso il Senato Accademico ha facoltà di richiedere ai Professori e ai Ricercatori di ruolo l'obbligo di corrispondere a esigenze specifiche di presenza nelle sedi di Ateneo.
10. Il rispetto del carico didattico, delle attività di servizio agli studenti e della partecipazione alle attività gestionali concorre alla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato in attuazione dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla valutazione degli scatti stipendiali di cui all'art. 6, comma 14 della legge 240/2010

ART. 3 – Incompatibilità

1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendone in tale ambito responsabilità formali.
2. L'esercizio di attività libero professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno.
3. I Professori e i Ricercatori non possono svolgere incarichi:
 - che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale didattica, di ricerca e gestionale;
 - che possano determinare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo;
 - non confacenti al prestigio e all'immagine dell'Università Telematica Pegaso.
4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4 – Attività soggette/non soggette ad autorizzazione

1. Fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali, i Professori ed i Ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie e editoriali, purché non riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero professionali con partita IVA ancorché con regime ridotto/forfettario, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli Organi Accademici per la verifica delle incompatibilità di cui al precedente art. 3, comma 3.
2. Previo assolvimento del carico didattico assegnato, i Professori ed i Ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, possono essere anche affidatari di attività di docenza presso Master Universitari ed Enti pubblici e privati. L'autorizzazione non è dovuta fino a un impegno annuale di 40 ore, ma permane l'obbligo del docente di informarne l'Ateneo. Oltre le 40 ore è necessario, per i docenti a tempo pieno, acquisire l'autorizzazione del Rettore, a condizione che l'attività non comporti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. Per i docenti a tempo definito l'autorizzazione non è dovuta ma permane l'obbligo di informare l'Ateneo.
3. È richiesta l'autorizzazione del Rettore, per tutti i Professori e i Ricercatori di Ateneo, a tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento di attività didattiche presso altre Università o enti di ricerca nazionali e internazionali. Tale autorizzazione, è condizionata dal previo assolvimento del carico didattico assegnato al richiedente dal presente Regolamento. Non è possibile assumere più di due affidamenti per anno accademico presso altre Università. L'autorizzazione viene concessa purché questa non determini, a giudizio insindacabile del Rettore, possibili situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.
4. L'assolvimento del carico didattico di cui al comma 4, propedeutico all'autorizzazione allo

svolgimento degli incarichi esterni, viene certificato secondo le modalità previste dal presente regolamento o, in caso di urgenza, da autocertificazione del richiedente, che potrà comunque essere soggetta a verifica da parte della Presidenza della Facoltà di appartenenza.

5. Nello svolgimento delle funzioni di terza missione e public engagement eventualmente correlate agli incarichi esterni (di didattica, ricerca, collaborazione consulenziale, ecc..) di cui al presente regolamento, è fatto obbligo ai Professori e Ricercatori di presentare in ogni occasione e modalità pubblica l'appartenenza all'Università Telematica Pegaso, anche nel caso di incarichi che non richiedano la preventiva autorizzazione del Rettore.

ART. 5 - Autocertificazione dell'attività didattica ai sensi del DPR 445/2000

1. Per ogni anno accademico, l'autocertificazione dell'attività didattica dei Professori e dei Ricercatori è effettuata tramite la compilazione di apposito registro elettronico.
2. Le attività di didattica ufficiale o integrativa sono registrate con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata. Nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, la rendicontazione delle attività dovrà essere autocertificata da ogni docente e prevederà la compilazione dell'apposito Registro delle attività didattiche e di ricerca con cadenza semestrale (per i due intervalli 1° agosto-31 gennaio; 1° febbraio-31 luglio). Il Registro dovrà essere consegnato da ogni docente entro 45 giorni dalla scadenza della semestralità presso la segreteria di Facoltà di appartenenza, la quale ne curerà la raccolta in apposito deposito effettuando, ove necessario, le opportune verifiche, anche in forma campionaria.
3. Entro il termine di 45 giorni dalla chiusura al 31. Luglio il registro è inviato al Direttore di Dipartimento di afferenza del docente per la parte che concerne l'attività di ricerca e terza missione ed al Preside della Facoltà per quanto concerne l'attività didattica. La Presidenza di Facoltà di riferimento procede alla verifica della trasmissione delle autocertificazioni ne cura il relativo deposito e, se necessario, le opportune verifiche in coordinamento con il Direttore di Dipartimento.
4. Il contenuto dei registri elettronici per le attività didattiche e l'autocertificazione di cui ai precedenti commi per le altre attività assumono valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000; ciascun docente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese e ne risponde personalmente sia sotto il profilo disciplinare, sia ai sensi del codice penale, e delle leggi speciali in materia, come previsto dall'art. 76, DPR n. 445/2000.
5. L'Ateneo effettua verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
6. Ove in sede di verifica emergano incongruenze relativamente alle autocertificazioni trasmesse o inadempimenti rispetto agli impegni di ogni singolo docente, l'Ateneo attiverà le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente anche in relazione all'art. 10 della legge 240/2010.
7. L'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento è valutata anche ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'art. 6, comma 14 della legge 240/2010 ed ai fini della valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato in attuazione dell'art. 6 c.7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010

n. 240.

8. Per ogni Anno Accademico, i docenti a contratto devono compilare di Registro delle sole attività didattiche svolte, da autocertificare con cadenza annuale e da trasmettere alle segreterie di Facoltà di appartenenza non oltre i 30 giorni dalla chiusura dell'A.A.. La segreteria di Facoltà ne curerà la raccolta in apposito deposito effettuando, ove necessario, le opportune verifiche, anche in forma campionaria.

ART. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvio dell'AA 2025-2026, fatte salve le nuove autorizzazioni richieste nell'intervallo compreso tra la data di approvazione del medesimo e la sua entrata in vigore, che devono essere sottoposte alle procedure indicate dal comma 4 dell'articolo 4 del presente regolamento.